

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

18/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

509/21 Covid, personale scolastico ad elevato rischio di contagio. Responsabilità e obblighi di denuncia dei dirigenti scolastici. Chiarimenti Inail [PDF]

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la nota n.688 del 5 maggio 2021, a firma del capo dipartimento Stefano Versari, in merito ai chiarimenti Inail per quanto riguarda la denuncia di infortunio del personale scolastico positivo al Covid-19 e la copertura assicurativa per studenti e docenti in didattica a distanza o didattica digitale integrata.

Una domanda riguarda **gli obblighi di denuncia** cui – stante la sostanziale equiparazione dell'infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro all'infortunio sul luogo di lavoro – **sono tenuti i dirigenti scolastici in ipotesi di contagio da COVID-19 del personale scolastico**, pertanto assoggettato agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, recante “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Ecco le risposte dell'Inail

Responsabilità del datore di lavoro

Con provvedimento legislativo (art.42, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27), l'infezione da SARS-Cov-2 **in occasione di lavoro è stata equiparata all'infortunio sul luogo di lavoro**.

In merito a quanto stabilito dalla [circolare Inail n.13/2020](#), si conferma la riconducibilità alle situazioni di elevato rischio di contagio di tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza.

L'Inail ha chiarito che insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, educatori ed altri, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza – quindi a presupposto contatto con studenti ed altri soggetti – sono da intendersi esposti ad elevato rischio di contagio.

La responsabilità del datore di lavoro per contagio del personale in occasione di lavoro, tuttavia, è “limitata” alle sole ipotesi di violazione della legge o degli obblighi derivanti dai protocolli e dalle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.

L'eventuale responsabilità del datore di lavoro, pertanto, **non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro**, potendo questa derivare – articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/2020 – soltanto dall'accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, primo fra tutti, quello sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali o dall'inosservanza dei protocolli e delle prescrizioni regionali.

Attività lavorative ad elevato rischio di contagio. Criterio della “presunzione semplice”

Altra questione oggetto di chiarimento riguarda l'eventuale obbligo di denuncia/comunicazione, a carico dei dirigenti scolastici, ogni qual volta i dipendenti o gli studenti (quando rientranti nella copertura Inail – laboratori/stage/palestra) risultino positivi al Covid-19.

Sul punto, **l'Inail ha precisato che il criterio della c.d. “presunzione semplice” – propria circolare 13/2020 – adottato al fine di superare l'indeterminatezza del momento di contagio**, non comporta che tutti i casi di infezione occorsi **alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio siano automaticamente tutelati e indennizzati dall'Inail**, unico Istituto peraltro

preposto alla gestione dell'assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Oltre ogni automatismo dunque, tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 debbono essere oggetto di rigorosa istruttoria medico-legale, diretta a verificare l'esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.

Cionondimeno, **l'Inail è sempre tenuto a verificare, caso per caso, le circostanze dell'infortunio denunciato, anche in ragione dell'ammissibilità della prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).**

Il datore di lavoro, in conseguenza, **non deve effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice**, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell'occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all'Inail. In tal senso, l'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce chiaramente che il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

[Docenti sempre tutelati in caso di infortunio sia per attività in presenza che durante la Dad. Chiarimenti Inail \[PDF\]](#)

[Infortunio docenti e ATA, Inail: il personale scolastico è ad alto rischio contagio. NOTA su procedura denuncia](#)

Obblighi di denuncia

Per quanto riguarda la denuncia di infortunio, **l'assicurazione Inail si basa su regole che tutti i datori di lavoro, dunque anche i dirigenti scolastici, sono tenuti a rispettare**. Nello specifico, l'obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.

La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell'infezione. Il giorno iniziale da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore – ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Se trattasi di giorno festivo, **esso slitta al primo giorno successivo non festivo e nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale** (v. circolare Inail 21 marzo 2016, n.10).

La violazione dell'obbligo di presentare denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in presenza di un certificato medico di infortunio è oggetto di sanzione amministrativa.

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r) e dell'articolo 55, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 81/2008 e, per espressa previsione del comma 6 del medesimo articolo 55, *“L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”*

L'Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell'Inps, nei casi in cui emerga che l'evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia.

Nei casi suddetti, le sedi dell'Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell'istruttoria. Il termine di

due giorni di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tale ipotesi decorre dalla data di ricezione della richiesta, sempre trasmessa via PEC.

Quando non è previsto l'obbligo

Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d'infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

- [NOTA](#)

[Covid, personale scolastico ad elevato rischio di contagio. Responsabilità e obblighi di denuncia dei dirigenti scolastici. Chiarimenti Inail \[PDF\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)